

Introduzione alla lettura delle Norme Forestali Regionali (r.r. 5/2007 e s.m.i.)

SOMMARIO

AVVERTENZE IMPORTANTI	2
1) GENERALITA'	2
NOVITÀ: Dove posso trovare la normativa?	3
Cosa sono le norme forestali regionali?	3
Perché è necessario un nuovo regolamento?	3
Il nuovo regolamento è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ad altri già esistenti?	3
Quando è entrato in vigore?	4
NOVITÀ: Le Norme Forestali Regionali sono state modificate?	4
Le norme forestali regionali valgono anche sui terreni non boscati?	4
Le norme forestali regionali regolamentano anche i cambi di destinazione d'uso del bosco?	4
Cosa sono gli "enti forestali"?	4
Le norme forestali regionali sono uguali in tutta la Regione o possono essere diverse localmente?	5
Perché il regolamento non prevede specifiche sanzioni?	5
NOVITÀ: Cosa sono i "boschi da seme"?	5
NOVITÀ: Quali sono le specie legnose più tagliate in Lombardia?	5
Dove posso trovare informazioni e immagini sugli alberi e gli arbusti?	6
2) PROCEDURE	6
Cosa bisogna fare per poter tagliare alberi in bosco?	6
Perché utilizzare una procedura informatizzata per chiedere il permesso di taglio in bosco?	6
Ho presentato una istanza attraverso internet, posso tagliare subito il bosco?	7
Le richieste di autorizzazione e la denuncia di inizio attività devono essere accompagnate da allegati?	8
NOVITÀ: Cosa significa "Denuncia di Inizio Attività" (DIA)?	8
NOVITÀ: Le piante da tagliare devono essere contrassegnate o "martellate"?	9
Perché se l'esecutore del taglio è un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale la superficie boscata oltre la quale è necessario compilare il progetto di taglio è elevata a sei ettari?	9
Ho necessità di tagliare solo piante morte, sradicate o col tronco spezzato, cosa devo fare?	10
Se un piano di assestamento è scaduto le prescrizioni tecniche in esso contenuto continuano ad essere valide?	10
Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco d'alto fusto: devo ancora attendere 45 giorni (o il nulla osta dell'ente) per iniziare il taglio?	10
Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale ma che ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?	10
Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale che non ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?	11
Quali sono i parchi regionali che sono già dotati di piano di indirizzo forestale approvato?	11
Perché è stato previsto un nuovo allegato, ossia la "dichiarazione di conformità tecnica"?	11
Devo effettuare un'utilizzazione su superficie superiore a due ettari in un bosco incluso in piano di assestamento forestale, devo allegare un progetto?	11
Ho necessità di eseguire un taglio in deroga alle norme forestali regionali, posso farlo? Se sì, cosa devo fare?	11
In alcuni casi il permesso di taglio è subordinato al rilascio di autorizzazione con silenzio assenso dopo 60 giorni. Cosa significa? Devo sempre aspettare due mesi?	12

3) ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	12
NOVITÀ: Il taglio del bosco può essere fatto da chiunque?	12
Quando è possibile eseguire un taglio a "buche" in bosco?	13
Quando è possibile eseguire un taglio a raso in bosco?	13
Ho avuto il permesso di fare un taglio a raso, posso usare il terreno dopo il taglio per costruire o a uso agricolo?	13
È possibile eseguire il taglio a raso con modalità diverse dal taglio a raso a strisce?	14
Nel taglio a raso o in altri interventi posso tagliare tutte le piante o devo mantenerne alcune?.....	14
Cosa sono gli "alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"?.....	14
Ci sono specie di alberi protette, cioè che non si possono tagliare?.....	14
NOVITÀ: Ci sono specie di piante dannose al bosco?	15
Fra un taglio e un altro è obbligatorio aspettare del tempo?	15
È possibile tagliare il bosco in ogni stagione dell'anno?	16
NOVITÀ: La "stagione silvana" può essere modificata a seconda della zona o dell'andamento climatico?	16
Che differenza c'è tra "riserve" e "matricine"?.....	16
NOVITÀ: A che altezza devo tagliare le ceppaie?	16
È possibile estirpare le ceppaie in bosco?	17
Voglio realizzare un imboschimento, posso farlo liberamente?	17
Rimboschimento, imboschimento, rinnovazione artificiale, ricostituzione boschiva, ma in fondo non sono la stessa cosa!?.....	18
Dove posso recuperare le piantine per gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale o ricostituzione boschiva?.....	18
È necessario seguire le norme forestali regionali anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici ecc.?.....	18
È necessaria la presentazione di una relazione o di un progetto di taglio anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici ecc.?.....	19
Ma se tutti tagliano, chi controlla?	19
Posso far pascolare il mio bestiame in bosco?	19
Posso installare una gru a cavo?	19
Posso installare un filo a sbalzo (palorcio)?.....	19
Posso realizzare una pista forestale per i lavori in bosco?	20
Posso realizzare liberamente la manutenzione di una strada forestale in bosco?.....	20

AVVERTENZE IMPORTANTI

Nonostante la cura e l'attenzione dedicata alla stesura delle presente "introduzione alla lettura", non si può escludere che, per mero errore materiale, vi siano errori o imprecisioni. Si sottolinea che il testo a cui fare riferimento è sempre ed esclusivamente quello del regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Scopo del presente testo è quello di **aiutare, non di evitare, la lettura del testo originario del regolamento!** Si prega di inviare eventuali segnalazioni all'indirizzo foreste@regione.lombardia.it o via fax al numero +39.02.67.65.26.69.

1) GENERALITA'

NOVITÀ: Dove posso trovare la normativa?

- Il testo del **regolamento n° 5/2007 (Norme Forestali Regionali)**, della l.r. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), nella versione vigente (cioè aggiornata con le ultime modifiche ed integrazioni) può essere scaricato all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.lombardia.it/> nella sezione "**Banca Dati leggi regionali**";
- Il testo della normativa statale può essere scaricato dal sito "**Normattiva**" all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/>
- Il testo della normativa dell'Unione Europea può essere scaricato, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, dal sito "**Eur-Lex**", all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/>

Cosa sono le norme forestali regionali?

Sono un regolamento (il n° 5/2007), previsto dall'art. 11 della l.r. 27/2004 "Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale", che ha come oggetto la gestione dei boschi e delle superfici agro-pastorali sottoposte a vincolo idrogeologico. A seguito dell'approvazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, la l.r. 27/2004 è confluita nella l.r. 31/2008. L'art. 11 della l.r. 27/2004 è ora l'art. 50 della l.r. 31/2008. Le Norme Forestali Regionali sono state approvate dal Consiglio Regionale della Lombardia il 10 luglio 2007.

Ora leggi in particolare: L'art. 50 della l.r. 31/2008; l'art. 1 del r.r. 5/2007.

Perché è necessario un nuovo regolamento?

Per la volontà e la necessità di normare un settore, quello forestale, oggetto di molteplici attenzioni grazie alle numerose funzioni che il bosco riveste nella nostra società. Ai tradizionali ruoli di produzione di legname e di difesa del suolo, si sono ormai affiancate e consolidate funzioni di tutela del paesaggio, della biodiversità e di fruibilità da parte del cittadino. In particolare, l'importanza del bosco per la produzione di legname, risorsa pulita, rinnovabile ed ecologicamente sostenibile, è ritornata in auge dopo un periodo in cui l'Uomo sembrava voler dimenticare questa risorsa in favore di altre, che si sono rilevate ecologicamente meno sostenibili. Le recenti preoccupazioni sui cambiamenti climatici e la volontà di attenuare la produzione di gas a effetto serra, soprattutto [nell'Unione Europea](#), ha dato nuovo impulso alla produzione di legname, produzione che deve però avvenire nell'ottica di una salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, nonché del rispetto delle esigenze e delle peculiarità locali, al fine di promuovere lo sviluppo economico delle popolazioni rurali, soprattutto di quelle montane

Ora leggi in particolare: L'art. 40 della l.r. 31/2008.

Il nuovo regolamento è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ad altri già esistenti?

No, il nuovo regolamento sostituisce una legge regionale e ben tre regolamenti, ossia:

- a) la [legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9](#) (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale);
- b) il [regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) (Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della regione di cui all' [art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80](#) "Integrazioni e modifiche della [L.R. 5 aprile 1976, n. 8](#) "Legge forestale regionale"" e dell' [art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9](#) "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale");

- c) il [regolamento regionale 27 dicembre 1997, n. 2](#) (Modifica dell' [art. 31 del regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) "Prescrizioni di massima e di polizia forestale");
- d) il [regolamento regionale 22 luglio 2003, n. 15](#) (Modifiche al [Regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1](#) "Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione di cui all' [art. 25 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80](#) "Integrazioni e modifiche della [L.R. 5 aprile 1976, n. 8](#) 'Legge forestale regionale'" e dell' [art. 4 della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9](#) "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"");
- e) l' [articolo 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20](#) (Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003).
- Ora leggi in particolare:** L'art. 176 della l.r. 31/2008; l'art. 79 del r.r. 5/2007.

Quando è entrato in vigore?

Sabato 15 settembre 2007, data di inizio della stagione silvana a quote superiori ai 1.000 m.

Ora leggi in particolare: L'art. 79 e l'art. 21 del r.r. 5/2007.

NOVITÀ: Le Norme Forestali Regionali sono state modificate?

Sì, nel gennaio 2010, con regolamento regionale n. 1/2010. Sono attualmente in esame ulteriori proposte di modifica ed integrazione.

Le norme forestali regionali valgono anche sui terreni non boscati?

Il regolamento 5/2007 si applica, oltre ai boschi, solo alle superfici agro-pastorali sottoposte a vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923). Ciò nonostante, la una gran parte delle prescrizioni sulla vegetazione contenute nel nuovo regolamento si applicano solamente ai boschi propriamente detti e non alle altre formazioni vegetali che possono esistere fuori dai boschi (es. siepi).

Ora leggi in particolare: L'art. 50 della l.r. 31/2008; l'art. 1 del r.r. 5/2007.

Le norme forestali regionali regolamentano anche i cambi di destinazione d'uso del bosco?

No, solo le attività selvicolturali, cioè le attività legate alla gestione del bosco che non comportano la "trasformazione del bosco", ossia l'eliminazione del bosco per far posto a edifici, strade, piste da sci, terreni agricoli ecc..

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; l'art. 2 del r.r. 5/2007

Cosa sono gli "enti forestali"?

L'ente forestale è l'ente locale al quale sono state trasferite le funzioni amministrative in materia forestale ai sensi della l.r. 31/2008, ossia:

- l'ente gestore di parco o riserva regionale in tali aree protette
- la comunità montana, nel territorio montano esterno a parchi regionali e riserve regionali;
- la provincia, nei casi restanti.

Ora leggi in particolare: L'art. 34 della l.r. 31/2008; L'art. 1 del r.r. 5/2007; l'allegato A (definizioni) del r.r. 5/2007.

Le norme forestali regionali sono uguali in tutta la Regione o possono essere diverse localmente?

Le Norme forestali regionali sono valide in tutta la Lombardia.

Tuttavia, la legge regionale 31/2008 prevede che i piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale possano derogare alle norme forestali regionali **previo parere vincolante espresso dalla Giunta regionale**. In caso un territorio sia soggetto a due piani e vi siano prescrizioni tecniche contrastanti, prevalgono quelle del piano di assestamento forestale, in quanto strumento di maggior dettaglio.

I piani o altri strumenti di aree protette o di siti natura 2000 non hanno più la possibilità di derogare o integrare il regolamento, in quanto tale possibilità era prevista in passato dalla l.r. 9/1977 e dal r.r. 1/1993, abrogati con l'entrata in vigore del r.r. 5/2007. Tuttavia, l'art. 5 del r.r. ha introdotto un regime transitorio, permettendo alle prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione delle aree protette già esistenti al 15 settembre 2007 di restare in vigore fino alla scadenza o revisione di tali strumenti di pianificazione.

Pertanto, le indicazioni contenute nei piani di gestione delle riserve, dei siti natura 2000, dei parchi per essere efficaci devono ricevere il preventivo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

Ora leggi in particolare: L'art. 50, soprattutto i commi 6 e 6 bis, della l.r. 31/008. L'art. 5 del r.r. 5/2007.

Perché il regolamento non prevede specifiche sanzioni?

Perché per legge dello Stato solo una legge può prevedere sanzioni. Le violazioni delle disposizioni del regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 61 della l.r. 31/2008.

NOVITÀ: Cosa sono i "boschi da seme"?

Sono boschi selezionati per la raccolta di semente indispensabile per creare nuove piante in vivaio. Si tratta di boschi in cui le piante sono particolarmente belle e quindi in grado di resistere alle avversità e di produrre legname di pregio. Questi boschi sono pertanto utili alla collettività, perché permettono la conservazione e il miglioramento del patrimonio genetico delle specie forestali lombarde, in particolare per quelle legate a tipologie forestali ormai di estensione molto ridotta (es: la Farnia dei querce – carpineti planiziali) e una migliore qualità del legname che si produrrà in futuro nei nostri boschi.

I tagli colturali all'interno dei boschi da seme possono essere eseguiti solo se autorizzati dagli enti forestali; tale autorizzazione è però soggetta a silenzio assenso (tranne ovviamente per i parchi e le riserve in assenza di PIF)

Ora leggi in particolare: L'art. 53 della l.r. 31/008, l'art. 27 del r.r. 5/2007.

NOVITÀ: Quali sono le specie legnose più tagliate in Lombardia?

Dai dati statistici della denuncia taglio bosco, si rileva che la specie arborea più richiesta al taglio è la robinia, seguita (a secondo degli anni) da castagno, faggio, abete rosso, carpino nero, larice e querce a foglia caduca (farina, rovere e roverella).

Ogni anno sono richiesti al taglio circa 550.000 mc di legna, che corrisponderebbero al 18% della crescita annuale di massa legnosa in tutti i boschi lombardi. In altre parole, anche se i tagli fossero quintuplicati, i boschi lombardi continuerebbero ad aumentare in termini di biomassa.

Di questa quantità, circa 150.000 metri cubi sono richiesti al taglio nei boschi d'alto fusto e il resto da boschi cedui. Il taglio del ceduo è quindi la "colonna portante" della selvicoltura lombarda, anche per il fatto che esso è eseguito quasi sempre senza contributi pubblici, a differenza di ciò che avviene per il taglio dei boschi d'alto fusto.

Dove posso trovare informazioni e immagini sugli alberi e gli arbusti?

Nei seguenti siti Internet:

- http://www.piante-e-arbusti.it/prima_pagina.htm
- <http://www.lfi.ch/resultate/baumarten-i.php>

E puoi cercare immagini in Google o Altavista:

- <http://www.google.it/imghp?hl=it&tab=wi&ie=UTF-8>
- <http://it.altavista.com/image/default>

2) PROCEDURE

Cosa bisogna fare per poter tagliare alberi in bosco?

E' necessario presentare una istanza (richiesta di autorizzazione o denuncia di inizio attività) mediante la procedura informatizzata, accessibile al sito internet <http://www.taglioboschi.servizirl.it/taglio>.

Entro la fine del 2010, il nuovo sito sarà: <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it/>

Attenzione, il taglio deve rispettare le regole contenute nelle Norme Forestali Regionali e nella pianificazione forestale. In caso contrario, è possibile in alcuni casi richiedere un **intervento in deroga** (vedi [domanda specifica](#)).

Ora leggi in particolare: L'art. 50, soprattutto il comma 7, della l.r. 31/2008; l'at. 11 del r.r. 5/2007.

Perché utilizzare una procedura informatizzata per chiedere il permesso di taglio in bosco?

La procedura informatizzata ha una serie di vantaggi che possiamo così schematizzare:

- unica procedura e unico modello di domanda per tutta la Lombardia;
- possibilità di presentare una istanza in un qualsiasi punto della Lombardia;
- possibilità di effettuare controlli automatici sui dati inseriti (tipo di bosco, superfici, ecc.) al momento della presentazione dell'istanza;
- conservazione dei dati su base informatica per successivi controlli o statistiche e per la politica forestale (per sapere come sta andando la filiera bosco legno in Lombardia e dove l'Ente pubblico deve intervenire);
- immediata visualizzazione dell'istanza da parte dei soggetti con compito di vigilanza.

La denuncia informatizzata permette inoltre a dottori forestali e dottori agronomi di predisporre la "relazione di taglio" (art. 15) e la "dichiarazione di conformità tecnica" (art. 13). Per ora, gli allegati devono essere inviati su carta all'ente forestale.

Con la nuova procedura (nuovo sito), gli allegati tecnici dovranno essere firmati con firma digitale dai professionisti abilitati e caricati nell'applicativo. Non dovrà più essere inviato alcun allegato cartaceo. Anche la denuncia potrà essere firmata dal richiedente con firma digitale.

In mancanza di firma digitale, una copia dell'istanza dovrà essere stampata e inviata, firmata, all'ente forestale via posta o fax.

Per ulteriori domande su questa procedura [premi qui](#).

Ora leggi in particolare: Il decreto del direttore generale n. 9460/2007 e s.m.i.

Ho presentato una istanza attraverso internet, posso tagliare subito il bosco?

Se il taglio rispetta le norme forestali regionali e la pianificazione forestale, vale quanto segue:

- Se il bosco si trova in un parco regionale o si trova in una riserva regionale che non abbiano il piano di indirizzo forestale, è necessario chiedere un'**autorizzazione** all'ente gestore, che deve emetterla o negarla entro 60 giorni (non è però soggetta a silenzio – assenso)
- Se il bosco si trova in un parco naturale all'interno di parco regionale o si trova in una riserva regionale che abbiano il piano di indirizzo forestale, è necessario chiedere un'**autorizzazione** all'ente gestore, che deve emetterla o negarla entro 60 giorni (è però soggetta a **silenzio – assenso**, quindi l'intervento può essere iniziato qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni)
- In tutti gli altri casi, è necessario presentare una **denuncia di inizio attività** ed è possibile iniziare a tagliare subito dopo la sua presentazione, fatto salvo l'eventuale obbligo di procedere alla valutazione di incidenza per gli interventi nei siti natura 2000.

Nel caso dei **boschi da seme**, gli interventi sono sempre soggetti a "silenzio assenso", tranne nel caso di interventi in un parco regionale o in una riserva regionale che non abbiano il piano di indirizzo forestale: in questo caso serve ovviamente un'autorizzazione.

A breve, la procedura informatizzata segnalerà automaticamente il tipo di istanza da presentare e i tempi di attesa da rispettare.

La tabella riepiloga quanto detto.

Procedure per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR				
IL PIF è approvato?	Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000);	Altre zone comprese nei parchi regionali	Siti natura 2000 esterni ad aree protette	Restante territorio regionale
NO	Autorizzazione		DIA	
SI	Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni			

- Se si chiede un intervento in deroga, vedi [domanda specifica](#).
- Se si chiede un intervento di manutenzione lungo strade, edifici, elettrodotti ecc. vedi [domanda specifica](#).

Ora leggi in particolare: Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 27 del r.r. 5/2007; la l.r. 15/2002 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), in particolare gli articoli 3, 4 e 5;

Le richieste di autorizzazione e la denuncia di inizio attività devono essere accompagnate da allegati?

Premesso che ci stiamo riferendo agli interventi conformi alle norme forestali regionali e alla pianificazione forestale, **la risposta è "sì"**, almeno in alcuni casi, più precisamente:

- Se si tratta di una utilizzazione o di un diradamento di un bosco assoggettato a piano di assestamento forestale vigente, è necessario presentare una "**relazione di taglio**", qualunque sia la superficie interessata all'intervento.
- Se si tratta di una utilizzazione di un bosco non assoggettato a piano di assestamento forestale oppure assoggettato a piano di assestamento forestale scaduto, è necessario presentare un "**progetto di taglio**" qualora l'intervento sia fatto su almeno due ettari. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008, la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.
- Nel caso di boschi non assoggettati a piano di assestamento forestale, è necessario compilare la "dichiarazione di conformità tecnica" per interventi che siano contemporaneamente:
 - a) di almeno 2.000 metri quadrati di superficie,
 - b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT);
 - c) in aree in cui l'ente forestale competente è una provincia.
- In tutti gli altri casi, non è necessario alcun allegato.

A breve, la procedura informatizzata segnalerà automaticamente il tipo di allegato da allegare, che dovrà essere firmato digitalmente del professionista e caricato a sistema.

Allegati tecnici per attività selvicolturali CONFORMI alle NFR e alla pianificazione forestale				
Esiste un PAF vigente?	Arete protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)	Altre zone comprese nei parchi regionali	Siti natura 2000 esterni ad aree protette	Restante territorio regionale
NO	progetto di taglio per utilizzazioni su superfici pari o superiori a 2 ettari * °			
SI	relazione di taglio per diradamenti o utilizzazioni di qualsiasi superficie			
* qualora l'esecutore della attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui all'art. 19 della l.r. 27/2004, la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.				
° inoltre è necessaria la dichiarazione di conformità tecnica per tagli o altre attività selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente: a) di almeno 2.000 mq di superficie; b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT) c) in aree in cui l'ente forestale competente è una provincia. Il PIF può rendere non necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità tecnica, oppure prevederla anche per parchi o comunità montane oppure modificare la soglia di intervento oltre la quale vale l'obbligo di presentazione				

Ora leggi in particolare: Gli articoli 13, 14, 15 e 16 del r.r. 5/2007.

NOVITÀ: Cosa significa "Denuncia di Inizio Attività" (DIA)?

La "Denuncia di inizio attività" è regolata da una legge regionale che prevede, fra l'altro, che la Pubblica Amministrazione che la riceve verifichi d'ufficio quanto dichiarato e la legittimità

della richiesta e, se qualcosa non va, può bloccare l'intervento entro sessanta giorni. La falsa dichiarazione all'interno della DIA è punita dalla legge.

Ora leggi in particolare: L'art. 50 della l.r. 31/2008; gli articoli 3 e 5 della l.r. 15/2002.

NOVITÀ: Le piante da tagliare devono essere contrassegnate o "martellate"?

L'obbligo di contrassegnatura delle piante:

- da abbattere, nel caso delle piante d'alto fusto, tramite un sigillo ("martello forestale");
- da rilasciare, nel caso delle "matricine" o "riserve" nel ceduo, tramite un segno con vernice indelebile (in genere rossa, ma anche di altri colori, purché non azzurra o gialla);

è obbligatoria:

- nel caso delle utilizzazioni dei boschi di proprietà pubblica;
- nei boschi gravati da uso civico;
- per le fustaie, qualora si debba compilare l'allegato chiamato "dichiarazione di conformità tecnica";
- in tutti i boschi, qualora si debba redigere un "progetto di taglio";
- nelle utilizzazioni di boschi soggetti a piano di assestamento, quando è richiesta la "relazione di taglio".

Tuttavia, nei casi in cui l'ente forestale emette un'autorizzazione, può sicuramente subordinare detta autorizzazione alla necessità di tagliare o mantenere determinate piante, che possono così essere contrassegnate.

Anche il proprietario o chi esegue il taglio può in ogni caso procedere direttamente e liberamente alla contrassegnatura delle piante al fine di organizzare meglio il lavoro.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 13, 14, 15, 16, 75, 75 bis del r.r. 5/2007.



Nella foto a lato:

Per contrassegnare le piante d'alto fusto da abbattere è possibile utilizzare un punzone con un apposito codice da apporre in prossimità della base dell'albero (colletto o radice affiorante), al di sotto della linea di abbattimento. Questo punzone è chiamato "martello forestale" e l'operazione "martellata".

Perché se l'esecutore del taglio è un'impresa boschiva iscritta all'albo regionale la superficie boscata oltre la quale è necessario compilare il progetto di taglio è elevata a sei ettari?

Le imprese boschive possono iscriversi all'albo istituito dall'art. 57 della l.r. 31/2008 solo se possiedono idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali e sono tenute a frequentare appositi corsi sulle tecniche in bosco, sulla sicurezza e sulla tutela dell'ecosistema forestale. Pertanto, l'esecuzione del taglio da parte di queste aziende vuole

essere sinonimo di qualità. Attualmente è comunque previsto un sistema tipo "bonus-malus" che, sulla falsariga della così detta "patente a punti", porta alla sospensione o addirittura alla revoca dall'iscrizione all'albo per le imprese boschive che commettano infrazioni alle norme forestali.

Ora leggi in particolare: L'art. 57 della l.r. 31/2008; la d.g.r. 8/8396/2008 sull'istituzione dell'albo delle imprese boschive.

Ho necessità di tagliare solo piante morte, sradicate o col tronco spezzato, cosa devo fare?

In questo caso le procedure sono quelle previste per i restanti tagli, ma non è richiesta la presenza di allegati tecnici, qualunque sia il quantitativo del legname. Ricordati però di indicarlo chiaramente nel campo "note". Attenzione:

- l'agevolazione non riguarda le piante "stramature";
- nei siti natura 2000 è obbligatorio mantenere in piedi almeno una pianta morta ogni mille metri quadrati o loro frazione.

Ora leggi in particolare: L'art. 16 e l'art. 48 del r.r. 5/2007.

Se un piano di assestamento è scaduto le prescrizioni tecniche in esso contenuto continuano ad essere valide?

No.

Ora leggi in particolare: L'art. 44 del r.r. 5/2007.

Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco d'alto fusto: devo ancora attendere 45 giorni (o il nulla osta dell'ente) per iniziare il taglio?

L'obbligo di attesa del "silenzio assenso" che era previsto dalla l.r. 8/1976 e s.m.i., ormai abrogata, non esiste più. Le procedure sono quelle indicate dal regolamento.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del r.r. 5/2007.

Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale ma che ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?

- Se il parco **non** possiede il piano di indirizzo forestale, devi attendere l'autorizzazione espressa da parte dell'ente gestore (quindi **non** soggetta a silenzio-assenso)
- Se il parco possiede il piano di indirizzo forestale, devi attendere l'autorizzazione da parte dell'ente gestore, che è però soggetta a **silenzio-assenso** dopo 60 giorni.
- Se si chiede un intervento di manutenzione lungo strade, edifici, elettrodotti ecc. vedi [domanda specifica](#).

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008; gli art. 6 e 8 del r.r. 5/2007.

Ho necessità di effettuare un taglio selvicolturale in un bosco che si trova in un parco regionale che non ricade all'interno del così detto "parco naturale": cosa devo fare?

- Se il parco **non** possiede il piano di indirizzo forestale, devi attendere l'autorizzazione espressa da parte dell'ente gestore (quindi **non** soggetta a silenzio-assenso)
- Se il parco possiede il piano di indirizzo forestale, puoi presentare una semplice **denuncia di inizio attività** (a meno che non si tratti di un intervento in deroga).
- Se si chiede un intervento di manutenzione lungo strade, edifici, elettrodotti ecc. vedi [domanda specifica](#).

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008; gli art. 6 e 8 del r.r. 5/2007.

Quali sono i parchi regionali che sono già dotati di piano di indirizzo forestale approvato?

Per ora solo il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, il Parco Agricolo Sud Milano e il Parco dell'Adamello. Altri parchi stanno redigendo il piano, ad esempio il parco dell'Alto Garda Bresciano, il Parco delle Orobie Bergamasche e quello delle Orobie Valtellinesi.

Perché è stato previsto un nuovo allegato, ossia la "dichiarazione di conformità tecnica"?

Si deve premettere che questo allegato è richiesto solo per i boschi di pianura e collina (classificazione ISTAT) e che la collina ISTAT corrisponde grossomodo all'alta pianura non irrigua e alle cerchie moreniche (le Prealpi sono considerate perlopiù "montagna"). Scopo di questo allegato è fornire informazioni aggiuntive per i boschi di pianura, la cui gestione deve essere effettuata con cura al fine di preservarne la conservazione.

Ora leggi in particolare: L'art. 13 del r.r. 5/2007.

Devo effettuare un'utilizzazione su superficie superiore a due ettari in un bosco incluso in piano di assestamento forestale, devo allegare un progetto?

Tutte istanze relative a interventi di utilizzazione e a diradamenti in boschi incluso in piano di assestamento forestale, qualsiasi sia la superficie del taglio, devono essere accompagnate da una relazione di taglio. Dottori Forestali e Dottori Agronomi hanno la possibilità di stampare la relazione attraverso la denuncia informatizzata di taglio del bosco.

Ora leggi in particolare: L'art. 16, comma 1bis del r.r. 5/2007.

Ho necessità di eseguire un taglio in deroga alle norme forestali regionali, posso farlo? Se sì, cosa devo fare?

Nel caso di:

- a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;
- c) negli altri casi specificatamente previsti dalle norme forestali regionali

è possibile chiedere una deroga alle prescrizioni del r.r. 5/2007. In questo caso, è necessario presentare una **richiesta di autorizzazione** all'ente forestale. La richiesta deve essere accompagnata da un **progetto** qualora riguardi l'esecuzione di attività selvicolturali.

Se il bosco si trova in un parco regionale o in una riserva regionale che non siano dotate di piano di indirizzo forestale, è necessario attendere il provvedimento esplicito (di assenso o di diniego) da parte dell'ente gestore. Negli altri casi, l'intervento può essere iniziato qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni.

La tabella riepiloga quanto detto.

Procedure per attività selvicolturali in deroga alle NFR				
IL PIF è approvato?	Aree protette: parchi naturali, riserve regionali (con o senza siti natura 2000)	Altre zone comprese nei parchi regionali	Siti natura 2000 esterni ad aree protette	Restante territorio regionale
NO	Autorizzazione		Autorizzazione acquisibile con "silenzio assenso" dopo 60 giorni	
SI				

Ora leggi in particolare: Gli articoli 6 e 7 del r.r. 5/2007.

In alcuni casi il permesso di taglio è subordinato al rilascio di autorizzazione con silenzio assenso dopo 60 giorni. Cosa significa? Devo sempre aspettare due mesi?

Abbiamo visto che in alcuni casi i tagli in aree protette e i tagli in deroga al regolamento possono essere fatti solo se si ottiene l'autorizzazione, che è soggetta a silenzio assenso dopo 60 giorni. Ciò significa che se l'ente competente non invia alcuna comunicazione o diniego entro 60 giorni, il richiedente può iniziare l'intervento. Attenzione, ovviamente l'ente può inviare l'autorizzazione anche il giorno stesso il cui il richiedente la presenta: "silenzio assenso dopo 60 giorni" non significa in alcun modo che l'ente è obbligato ad aspettare 60 giorni senza far nulla!

Ora leggi in particolare: L'art. 4 e 5 della l.r. 15/2002.

3) ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

NOVITÀ: Il taglio del bosco può essere fatto da chiunque?

Diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie sboscata possono essere realizzati soltanto da:

- imprese agricole iscritte all'albo delle imprese agricole qualificate;
- imprese boschive di cui all'articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- consorzi forestali di cui all'articolo 56 della l.r. 31/2008;
- enti pubblici (in amministrazione diretta).

Nel caso di utilizzazioni di boschi d'alto fusto di oltre 500 mc, il taglio può essere fatto solo dai soggetti sopra elencati che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche,

professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale (in pratica, le imprese boschive).

Ora leggi in particolare: L'art. 20, commi 4 e 4bis del r.r. 5/2007.

Quando è possibile eseguire un taglio a "buche" in bosco?

Il taglio a buche può essere eseguito in tutti i boschi d'alto fusto. Si intende "taglio a buche" il taglio che asporta tutta la massa legnosa epigea su una superficie massima di 1.000 metri quadrati. Questo tipo di taglio imita quello che avviene naturalmente nelle foreste vergini europee, dove il bosco si rinnova a seguito di uno schianto su una piccola superficie a seguito di calamità naturale, attacco parassitario o altro.

Ora leggi in particolare: L'art. 39, comma 1 del r.r. 5/2007.

Quando è possibile eseguire un taglio a raso in bosco?

In conformità all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 227/2001, il nuovo regolamento prevede taglio a raso possa essere effettuato:

- nei casi previsti dalla pianificazione e dalla programmazione forestale (piani di indirizzo forestale e piani di assestamento forestale);
- nei boschi d'alto fusto, nei casi permessi dall'art. 39 commi 6 e 7 delle norme forestali regionali, esclusivamente con le modalità di taglio a raso a strisce;
- nei boschi d'alto fusto, nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria (art. 39 comma 2);
- nei boschi cedui (taglio a ceduo semplice), nei casi permessi dall'art. 40 comma 2 delle norme forestali regionali.

Il taglio a raso inoltre:

- deve essere sempre **finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco**;
- nel caso di boschi d'alto fusto, può essere realizzato solo per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 14 (ossia, per interventi di oltre 2 ettari), o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 15 (ossia, in aree comprese nel piano di assestamento), in altre parole solo **quando il taglio è assistito da un dottore forestale o agronomo** (art. 39, comma 4);
- deve sempre prevedere il rilascio (ossia, risparmiare dal taglio) gli **alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito** (art. 24, comma 1).

Ora leggi in particolare: L'art. 6 del d. lgs. 227/2001; L'art. 149 del d.lgs. 42/2004; L'art. 50, commi 2 e 5 della l.r. 3182008; Gli articoli 2, 24, 39, 41, 48 del r.r. 5/2007.

Ho avuto il permesso di fare un taglio a raso, posso usare il terreno dopo il taglio per costruire o a uso agricolo?

NO. Il taglio a raso è un'operazione selvicolturale, consiste in un taglio di maturità del bosco, ma per legge è finalizzato alla rinnovazione naturale della foresta. Se la rinnovazione naturale si dimostrasse insufficiente, è necessario integrarla mettendo a dimora nuove piantine.

Ora leggi in particolare: L'art. 6, comma 2, d. lgs. 227/2001; L'art. 1 del r.r. 5/2007; gli articoli 25, 43 e 50 della l.r. 31/2008.

È possibile eseguire il taglio a raso con modalità diverse dal taglio a raso a strisce?

NO, a meno che i piani di indirizzo forestale o i piani di assestamento forestale non lo permettano esplicitamente nel territorio da essi interessato, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale.

Ora leggi in particolare: L'art. 39 del r.r. 5/2007.

Nel taglio a raso o in altri interventi posso tagliare tutte le piante o devo mantenerne alcune?

Bisogna sempre mantenere alcune piante. Ciò è ovvio quando si eseguano diradamenti o utilizzazioni mediante tagli successivi. Ma anche nei cedui, ove si possono fare tagli più intensi, è necessario conservare alcuni alberi (in numero variabile in base al tipo di bosco) chiamati "riserve" o "matricine", salvo per quelle formazioni per le quali è ammesso il "taglio a ceduo semplice", ossia senza rilascio di "riserve" o "matricine". Infine, anche nel taglio a raso è necessario rilasciare gli **alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito**.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 24, 39, 40, 41 e 48 del r.r. 5/2007.

Cosa sono gli "alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"?

Sono alberi che non si possono tagliare mai, da conservare ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui. Gli alberi rilasciati devono essere contrassegnati a cura dell'utilizzatore, prima di iniziare il taglio, con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale. Gli alberi da destinare all'invecchiamento sono conteggiati fra le matricine e le riserve.

Ora leggi in particolare: L'art. 6 comma 3 del d.lgs. 227/2001; l'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; gli articoli 24, 35, 48, 53, 75 e 75 bis del r.r. 5/2007.

Ci sono specie di alberi protette, cioè che non si possono tagliare?

Le Norme Forestali Regionali non prevedono per ora specie protette. Tuttavia, nel 2008 il Consiglio regionale ha approvato la l.r. 10/2008 (Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea) che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di elenchi di piante protette in modo rigoroso e di piante la cui raccolta è regolamentata. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ha approvato gli elenchi con d.g.r. 7736/2008: nel secondo gruppo compaiono due specie arboree: il cerro-sughera (*Quercus crenata* Lam.) e l'agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.). Il taglio e la raccolta di queste specie è permessa previa autorizzazione da parte degli enti gestori di parchi, riserve e siti natura 2000 o dalle province per il restante territorio (art. 6, comma 7, l.r. 10/2008). La richiesta di autorizzazione non è prevista per gli interventi previsti dalla pianificazione forestale (art. 5, comma 9, l.r. 10/2008).

Ora leggi in particolare: Gli articoli 1, 5, 6 e 9 della l.r. 10/2008; la d.g.r. 7736/2008.



Nella foto a lato:

Gruppo di abeti bianchi contrassegnati per l'invecchiamento indefinito in area idonea alla nidificazione della rara civetta capogrosso, nel parco regionale delle Orobie Valtellinesi.

Le piante a invecchiamento indefinito possono infatti essere rilasciate a gruppi e la soluzione di individuarle nelle zone meno accessibili può conciliare le esigenze:

- *di tranquillità della fauna selvatica che può trovare rifugio su queste piante;*
- *economiche del proprietario o utilizzatore, in quanto sono risparmiate al taglio piante difficilmente esboscabili.*

NOVITÀ: Ci sono specie di piante dannose al bosco?

Sì, vi un gruppo di specie di piante che bisogna controllare e cercare di eradicare in quanto "soffocano" le specie nostrane, riducendo la ricchezza e la variabilità della vegetazione e della fauna.

Queste specie sono:

- Acero bianco americano (*Acer negundo* L.) - albero
- Ailanto o albero del paradiso (*Ailanthus glandulosa* Desf. = *Ailanthus altissima* Mill.) - albero
- Albero delle farfalle o Buddleja (*Buddleja davidii* Franchet) - arbusto
- Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano (*Prunus serotina* Ehrh) - albero
- Gelso da carta (*Brussonetia papyrifera* L.) - albero
- Indaco bastardo (*Amorpha fruticosa* L.) - arbusto
- Quercia rossa (*Quercus rubra* L.) - albero

Importante notare che fra queste specie non rientra la robinia, albero arrivato in Europa da oltre 4 secoli e ormai "naturalizzato" europeo!

Ora leggi in particolare: L'art. 50 comma 5 della l.r. 31/2008; gli articoli del 24 comma 3, 25 comma 3, 30, 40 commi 2 e 4, 41 comma 5, 48 comma 1 lettera g) e 52 del r.r. 5/2007 e il suo allegato B.

Fra un taglio e un altro è obbligatorio aspettare del tempo?

Sì. Quanto tempo dipende dal tipo di taglio (utilizzazione o diradamento), dalla forma di governo (ceduo o fustaia) e dal tipo forestale (faggeta, lariceti, querceto, pineta di pino silvestre ecc.).

Ora leggi in particolare: L'art. 41 del r.r. 5/2007.

È possibile tagliare il bosco in ogni stagione dell'anno?

No. Ogni taglio ha la sua stagione. Dipende dal tipo di taglio (utilizzo o diradamento), dalla forma di governo (ceduo o fustaia). In estrema sintesi, le utilizzazioni dei cedui possono essere eseguite solo nel periodo di riposo vegetativo, mentre quelle delle fustaie, i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi, le conversioni da ceduo a fustaia, i tagli delle piante morte, spezzate o pericolose in tutto l'anno, salvo i limiti previsti per i tagli a raso nei siti natura 2000 e le possibilità di modifica della "stagione silvana". Le ripuliture del sottobosco sono vietate fra primavera inoltrata e inizio estate.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 21, 47, 48 e 61 del r.r. 5/2007.

NOVITÀ: La "stagione silvana" può essere modificata a seconda della zona o dell'andamento climatico?

Sì. In generale, gli enti forestali possono:

- nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, possono anticipare o posticipare le date della stagione silvana fino ad un massimo di quindici giorni;
- nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, possono anticipare o posticipare le date della stagione silvana fino ad un massimo di quindici giorni.

Tuttavia, nei siti natura 2000:

- non è possibile prolungare la stagione di taglio primaverile;
- ripuliture e tagli a raso sono vietati, salvo valutazione di incidenza, nel periodo primaverile-inizio estivo.

Infine:

- gli enti forestali possono modificare la stagione silvana per esigenze di tutela della fauna o della flora nemorale o per altri motivi.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 21, 47, 48 del r.r. 5/2007.

Che differenza c'è tra "riserve" e "matricine"?

- La **riserva** è un albero nato da seme di specie diversa da quella costituente il popolamento principale del bosco ceduo.
- La **matricina** è un albero della stessa specie costituente il ceduo, nato da seme o pollone rilasciato al taglio di ceduzione, avente lo scopo di disseminazione e di sostituzione delle ceppaie morte e tagliato dopo 2/3 turni di ceduzione.

Ora leggi in particolare: L'art. 40 del r.r. 5/2007 e il suo allegato A ("definizioni").

NOVITÀ: A che altezza devo tagliare le ceppaie?

In generale, in più basso possibile (massimo 10 cm dal terreno), soprattutto nei cedui, per evitare che la base dei polloni marcisca. Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.

Ora leggi in particolare: L'articolo 28, del r.r. 5/2007.



Nella foto:

Taglio di una ceppaia di cerro in Valle Camonica rasente al suolo.

È possibile estirpare le ceppaie in bosco?

Se l'intervento è finalizzato al cambio di destinazione d'uso del bosco (per fare una casa, una strada, una pista da sci, un terreno agricolo ecc.), è necessario richiedere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco e, se il terreno fosse coperto anche da vincolo idrogeologico (come avviene quasi sempre in montagna e più raramente in pianura), anche l'autorizzazione alla trasformazione del suolo.

Se l'intervento è finalizzato a togliere delle ceppaie malate al fine di prevenire malattie, oppure per togliere piante invadenti (es. ailanto) e mettere a dimora piante autoctone o per altri motivi selvicolturali, allora è possibile, a patto che l'ente forestale lo autorizzi in base agli articoli 29 o (nel caso dei castagneti da frutto) 31 del regolamento.

Inoltre, l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali (vanga, piccone...) delle seguenti specie esotiche infestanti: Acero bianco americano (*Acer negundo* L.), Ailanto o albero del paradiso (*Ailanthus glandulosa* Desf. = *Ailanthus altissima* Mill.), ciliegio tardivo o ciliegio nero americano (*Prunus serotina* Ehrh) può essere fatta liberamente (art. 30), ma a patto di piantare alberi o arbusti autoctoni qualora si formino radure di oltre 400 metri quadrati prive di vegetazione arborea o arbustiva.

In tutti i casi, non è necessario acquisire l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico (art. 2).

Ora leggi in particolare: L'art. 42 e 43 della l.r. 31/2008; gli articoli 22 comma 2, 29, 31, 71, 76 comma 4, 77 e 78 del r.r. 5/2007.

Voglio realizzare un imboschimento, posso farlo liberamente?

No, bisogna seguire le regole tecniche previste dall'art. 49 e le procedure previste dall'art. 50. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti, negli altri casi è richiesta l'autorizzazione dell'ente forestale.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 49, 50, 51 e 52 del r.r. 5/2007.

Rimboschimento, imboschimento, rinnovazione artificiale, ricostituzione boschiva, ma in fondo non sono la stessa cosa!?

- **Rimboschimento e imboschimento** : costituzione di un soprassuolo forestale su terreni non boscati nei quali il bosco è andato distrutto in epoca recente (rimboschimento), oppure in epoca remota con cambio dell'uso del suolo (imboschimento).
- **Rinnovazione artificiale:** ricostituzione del soprassuolo forestale in seguito all'utilizzazione, realizzata attraverso la piantagione di materiale di riproduzione (piantine o talee).
- **Rinnovazione naturale:** processo spontaneo di ricostituzione del soprassuolo forestale attraverso lo sviluppo di alberi nati da seme (fustaia) oppure sviluppatisi per via vegetativa (ceduo).
- **Ricostituzione boschiva:** ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato da eventi naturali (valanghe, trombe d'aria, ecc.) oppure da incendi.

Ora leggi in particolare: L'allegato A ("definizioni") del r.r. 5/2007.

Dove posso recuperare le piantine per gli interventi di imboschimento, rimboschimento, rinnovazione artificiale o ricostituzione boschiva?

Vi sono diversi vivaai, pubblici o privati, che commercializzano piante forestali. La regione lombardia ha un vivaio a Curno:

Centro Vivaistico Forestale Regionale
via Galilei, 2 -24035 Curno (BG)
tel 03.56.22.73.81 – 02.67.40.43.81
fax 03.56.22.73.99 – 02.67.40.43.99
all'indirizzo internet:

<http://www.ersaf.lombardia.it/default.aspx?pgru=2&psez=105>

È ovviamente possibile procurarsi le piante anche presso vivaai privati, anche non italiani, purché le piante siano state prodotte con semente proveniente dalla Lombardia o da altre aree vicine con simili caratteristiche ambientali. Le piante devo rispettare la normativa europea ed italiana sulla loro provenienza (d.lgs. 386/2003) e sull'assenza di malattie e parassiti (d.lgs. 214/2005).

È necessario seguire le norme forestali regionali anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici ecc.?

Il nuovo regolamento norma in maniera specifica i tagli di manutenzione di questi e altri casi analoghi, prevedendo norme tecniche adatte ai singoli casi.

Nel caso in cui questi tagli fossero eseguiti in zone a parco regionale o riserva regionale, l'intervento non necessita della preventiva autorizzazione, in quanto questa è richiesta dalla legge solo per il "taglio colturale", nella cui definizione non rientrano i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici, ecc.

Nella denuncia di taglio non serve indicare la superficie di taglio, la quantità di legname da tagliare e le caratteristiche selvicolturali del bosco e non sono richiesti gli allegati prescritti agli art. 13, 14 e 15 del r.r. 5/2007, non essendo questi né tagli di utilizzazione, né diradamenti.

Ora leggi in particolare: L'art. 50, comma 7, della l.r. 31/2008; Gli articoli 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007 e l'allegato A "Definizioni", il d.d.g. 9460/2007 e s.m.i.

È necessaria la presentazione di una relazione o di un progetto di taglio anche per i tagli di manutenzione lungo elettrodotti, strade, ferrovie, edifici ecc.?

No, perché tali allegati sono previsti per le utilizzazioni e, nel primo caso, anche per i diradamenti, mentre i tagli di manutenzione previsti dagli articoli da 58 a 61 non rientrano in tali casistiche.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 13, 14, 15, 58, 59, 60 e 61 del r.r. 5/2007.

Ma se tutti tagliano, chi controlla?

Il regolamento prevede (art. 17) l'obbligo di eseguire controlli annuali da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi dell'art. 23 della l.r. 27/2004 (CFS, Polizia Locale, GEV ecc.). Questi controlli sono in parte casuali, in parte mirati a situazioni particolari.

Ora leggi in particolare: L'art. 17 del 5.5. 5/2008.

Posso far pascolare il mio bestiame in bosco?

Sì, il pascolo di bovini, equini, suini ed ovini è utile a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale, in particolare degli spazi aperti (prati e pascoli). Il pascolo è consentito:

- nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
- nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.

È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni.

Si ricorda che comunque i piani di indirizzo forestale possono prevedere norme differenti.

Ora leggi in particolare: L'art. 51 della l.r. 31/2008; l'art. 57 del r.r. 5/2007.

Posso installare una gru a cavo?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 73 del regolamento, che prevede la presentazione di una DIA o richiesta di autorizzazione all'ente forestale (la procedura è la stessa della richiesta di taglio bosco) interessato territorialmente dall'impianto.

Ora leggi in particolare: L'art. 59 della l.r. 31/2008; l'art. 73 del r.r. 5/2007.


Posso installare un filo a sbalzo (palorcio)?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 74 del regolamento, che prevede la presentazione di una DIA o richiesta di autorizzazione all'ente forestale (la procedura è la stessa della richiesta di taglio bosco) interessato territorialmente dall'impianto.

Ora leggi in particolare: L'art. 59 della l.r. 31/2008; l'art. 74 del r.r. 5/2007.



Nella foto sopra e a lato:
Teleferiche (gru a cavo) in Valtellina e Val Brembana.



Posso realizzare una pista forestale per i lavori in bosco?

Sì, osservando le regole previste dall'art. 76 del regolamento, che prevede la comunicazione da presentare all'ente forestale. Si precisa che per "pista forestale" si intende una infrastruttura temporanea, cioè di durata massimo 24 mesi, priva di opere civili, in fondo naturale, comportante movimenti di terra di massimo 100 metri cubi. L'articolo prevede una serie di norme tecniche da rispettare, in particolare volte al ripristino del bosco alla fine dell'utilizzo della pista forestale che, ribadiamo, è una infrastruttura temporanea.

Ora leggi in particolare: L'art. 44, comma 6, lettera b) della l.r. 31/2008; l'art. 76 del r.r. 5/2007.

Posso realizzare liberamente la manutenzione di una strada forestale in bosco?

Sì, qualora si osservino le regole previste dall'art. 71 del regolamento e gli interventi comprendano opere inserite fra quelle di "manutenzione ordinaria", tali interventi sono subordinati a una semplice comunicazione all'ente forestale. La comunicazione non è richiesta per la pulizia di canalette, fossette laterali, tombini ecc.

Ora leggi in particolare: Gli articoli 71 e 72 del r.r. 5/2007.

Non hai trovato la domanda che cercavi?
La risposta che abbiamo dato non ti ha soddisfatto?
Non esitare a contattarci, scrivi a:
foreste@regione.lombardia.it

Foto di Tiziana Stangoni, Alessandro Ducoli, Roberto Tonetti